

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2026-787 del 11/02/2026
Oggetto	DLGS 152/06 E SMI (ART. 109), DM 173/2016 (RIF. CAPITOLO 3, PARAGRAFO 3.4, DELL'ALLEGATO TECNICO). AUTORIZZAZIONE ALLA MOVIMENTAZIONE DI SEDIMENTI PORTUALI IN AREE CONTIGUE. ESCAVO CANALE DI ACCESSO AL PORTO CANALE DI CERVIA. PROPONENTE: COMUNE DI CERVIA - SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO
Proposta	n. PDET-AMB-2026-819 del 11/02/2026
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno undici FEBBRAIO 2026 presso la sede di Via Marconi, 14 - 48124 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

Oggetto: DLGS 152/06 E SMI (ART. 109), DM 173/2016 (RIF. CAPITOLO 3, PARAGRAFO 3.4, DELL'ALLEGATO TECNICO). **AUTORIZZAZIONE ALLA MOVIMENTAZIONE DI SEDIMENTI PORTUALI IN AREE CONTIGUE**. ESCAVO CANALE DI ACCESSO AL PORTO CANALE DI CERVIA

PROPONENTE: COMUNE DI CERVIA - SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

LA DIRIGENTE

VISTI:

- la LR 30 luglio 2015, n. 13 *“Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”*, con particolare riferimento all'art. 16 comma 3 lett. b) con cui la Regione dispone che mediante Arpae siano svolte le funzioni relative alla *“autorizzazione all'immersione in mare e al ripascimento costiero previsto dall'art. 109 del D.Lgs 152/06 e smi”*;
- la Delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 *“Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015”*;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015, che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Determina del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. 364 del 17/05/2024 di *“Approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est a seguito del recepimento degli incarichi di funzioni istituiti con D.D.G. n. 26/2024. Conferimento incarichi di funzione”*, con la quale si è proceduto al conferimento degli incarichi di funzione a far data dal 01/06/2024;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-102 del 08/10/2024, relativa al conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna alla Dott.ssa Tamara Mordenti;
- la Determina del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. 796 del 24/10/2024 di *“Conferimento incarico di funzione “Sanzioni ed autorizzazioni ambientali specifiche” (SAC RA) a far data dal 01/11/2024”*;

RICHIAMATI:

- l'art. 109, comma 2, del D.Lgs. n. 152/06 e smi *“Norme in materia ambientale”*, in base al quale la Regione ha la competenza per l'istruttoria e per il rilascio delle autorizzazioni di immersione deliberata in mare di materiale derivante da attività di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi;
- il DM Ambiente n. 173/2016 *“Regolamento recante modalità e criteri tecnici per l'autorizzazione all'immersione in mare dei materiali di escavo di fondali marini”* ed Allegato tecnico, relativo alle modalità per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 109, comma 2, del D.Lgs. n. 152/06 e smi per l'immersione deliberata in mare dei materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 622 del 28 aprile 2016, *“Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera n. 2189/2015”* con la quale si attua l'attribuzione della competenza per il rilascio dell'autorizzazione regionale all'immersione deliberata in mare ad ARPAE SAC a decorrere dal 01/05/2016;
- il DM Ambiente del 16/12/2025 (pubblicato in G.U. n. 24 del 30/01/2026), che approva il nuovo Allegato Tecnico al DM n. 173/2016, destinato a sostituire integralmente il precedente a far data dal 14/02/2026;

VISTA la nota acquisita al PG/2025/229730 del 23/12/2025 con cui il Comune di Cervia - Settore Gestione del Territorio trasmetteva l'istanza di autorizzazione alla movimentazione di sedimenti portuali (circa 9.900 m³) in aree contigue, ai sensi del paragrafo 3.4. del capitolo 3 dell'Allegato tecnico al DM 173/2016, nell'avamposto del canale di Cervia, localizzato nel comune di Cervia (RA);

CONSIDERATO che, con riferimento alla predetta istanza pervenuta, il responsabile del procedimento ha aperto la pratica ARPAE Sinadoc n. 2026/1100;

ESPLETATA la verifica preliminare di completezza formale dell'istanza;

VISTA la comunicazione PG/2026/138 del 02/01/2026 con cui questo SAC comunicava l'avvio formale del procedimento e richiedeva i pareri agli Enti preposti (rif. art. 4 comma 4 del DM n. 173/2016);

Atteso che la documentazione presentata e presa a riferimento per l'istruttoria, comprende:

- *Relazione tecnica "CARATTERIZZAZIONE ECOTOSSICOLOGICA E MACROZOOBENTHOS - REPORT DI CAMPIONAMENTO E RISULTATI" - file RT_Sedimenti Macrozoobenthos.pdf;*
- *Scheda di campo Cervia - Scheda_di_campo_.pdf;*
- *Rapporti di prova (RdP) e risultati Sediqualssoft - file Rdp.zip;*

DATO ATTO che:

- la casistica indicata al paragrafo 3.4 dell'Allegato Tecnico al DM n. 173/16 prevede che:
"Le movimentazioni di sedimenti portuali, diversi dagli spostamenti in ambito portuale di cui all'art. 2, lettera f) ed effettuate mediante il semplice spostamento di sedimenti in aree immediatamente contigue (all'interno o all'esterno del porto) per il ripristino della navigabilità, nonché per agevolare l'operatività portuale, sono consentite sulla base delle risultanze delle sole analisi ecotossicologiche (Capitolo 2) alle seguenti condizioni:
 - *i quantitativi coinvolti siano inferiori a 10.000 m³;*
 - *i sedimenti coinvolti presentino tossicità "assente";*
 - *siano esclusi impatti su biocenosi sensibili presenti in loco";*
- nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 24 del 30/01/2026 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 16 dicembre 2025 denominato *"Aggiornamento dell'allegato tecnico al decreto 15 luglio 2016 - Regolamento recante modalità e criteri tecnici per l'autorizzazione all'immersione in mare dei materiali di escavo di fondali marini";*
- considerando il periodo di *vacatio legis* di 15 giorni tra la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e l'effettiva entrata in vigore del nuovo Allegato tecnico (a far data dal 14/02/2026), l'istanza è stata istruita ai sensi del Paragrafo 3.4 dell'Allegato Tecnico al DM 173/2016 (*vigente alla data di avvio del procedimento*) ed è stata valutata con riferimento alla norma vigente, concludendosi in vigenza dell'attuale versione dell'Allegato tecnico del DM 173/2026 secondo il principio del *tempus regit actum*; tuttavia, in ossequio ai principi di precauzione e di tutela ambientale sottesi alla nuova normativa (DM 16/12/2025), si ritiene di limitare l'efficacia del provvedimento alla sola finestra temporale compatibile con la normativa vigente al momento dell'avvio;

VALUTATO dal punto di vista istruttorio che:

- l'area di intervento interessa il canale di accesso all'imboccatura del Porto di Cervia. Tale area è soggetta alle naturali dinamiche di accumulo di sedimenti alimentate dal trasporto litoraneo lungo la costa adriatica e, pertanto, deve essere periodicamente sottoposta ad interventi di movimentazione dei sedimenti accumulatisi per il ripristino della navigabilità e per la sicurezza della navigazione, in assenza dei quali non è garantita la batimetria di esercizio in conformità con il PRP vigente.

Sotto il profilo tecnico-morfologico tale accumulo di sedimenti è definibile come "barra di foce", appartenente alla medesima unità sedimentologica del porto-canale e funzionalmente e fisicamente interconnesso con le infrastrutture portuali; pertanto, ai fini dell'applicazione del DM 173/2016, si ritiene che possa essere considerato assimilabile al sedimento portuale (all'interno dei moli) in quanto la sua rimozione risponde all'esigenza primaria di ripristinare la sicurezza della navigazione, agevolando l'operatività del porto (*piena navigabilità per i mezzi nautici della pesca professionale e da diporto*) secondo i dettami del paragrafo 3.4 dell'Allegato Tecnico.

L'intervento di movimentazione in aree contigue oggetto d'istanza ha entità pari a circa 9.900 m³; l'esiguità dei volumi rende la procedura di spostamento in area contigua la migliore opzione tecnicamente ed economicamente sostenibile, senza tralasciare i criteri e gli aspetti di tutela ambientale assicurati dai test ecotossicologici eseguiti;

- le movimentazioni di sedimenti portuali saranno effettuate mediante il semplice spostamento dei sedimenti (con draga) in area immediatamente contigua (evidenziata con linea blu):



Figura 2: Area di dragaggio, in rosso, e area di deposito, in blu. Nella foto satellitare sono state raffigurate anche le stazioni di campionamento.

- le attività di caratterizzazione hanno previsto:
 - prelievo di sedimenti dello strato superficiale dell'area di dragaggio (0÷50 cm) in n. 3 postazioni (Drg1, Drg2, Drg3), individuate in maniera tale da garantire la massima rappresentatività dell'intera superficie da caratterizzare;
 - prelievo di sedimenti dello strato superficiale dell'area contigua di destinazione dei sedimenti di dragaggio (0÷50 cm) in n. 1 postazione individuata all'interno dell'areale destinatario del materiale dragato;
 - Il materiale campionato è stato sottoposto ad analisi finalizzate alla determinazione della qualità ecotossicologica dei sedimenti dell'area di dragaggio e della qualità ecotossicologica e del macrozoobenthos dei sedimenti dell'area contigua di destinazione;
- le risultanze ottenute hanno evidenziato il rispetto dei requisiti previsti dal paragrafo 3.4 dell'Allegato Tecnico al DM n. 173/16:
 - *soglia volumetrica*: il volume previsto è di 9.900 m³, inferiore al limite di 10.000 m³ fissato dalla norma;
 - *qualità ambientale (Tossicità Assente)*: le analisi condotte su una batteria di tre saggi biologici (*Vibrio fischeri*, *Phaeodactylum tricornutum*, *Paracentrotus lividus*) hanno restituito un indice di pericolo HQ "Assente" sia nell'area di dragaggio (0.84) che di deposito (0.36). Tali valori, risultando inferiori all'unità (HQ < 1), certificano uno stato di tossicità "Assente" (Classe A), rendendo il sedimento idoneo allo spostamento senza necessità di ulteriori indagini chimiche, poiché il dato biologico esclude la biodisponibilità di eventuali contaminanti;
 - *tutela delle biocenosi*: lo studio specialistico sulle comunità macrozoobentoniche ha confermato l'assenza di biocenosi sensibili (come praterie di *Posidonia* o coralligeno) che potrebbero subire pregiudizio dal seppellimento, rilevando invece una comunità in buono stato ecologico composta da organismi infaunali abituati alla mobilità dei sedimenti;
- l'esecuzione della movimentazione, per una durata ipotizzata di 20 giorni lavorativi, era stata ipotizzata dal Proponente per il periodo marzo-maggio degli anni 2026, 2027 e 2028 (basandosi sulla programmazione triennale del finanziamento dei lavori).

Tuttavia, considerato che il nuovo Allegato Tecnico (in vigore dal 14/02/2026) sopprime la modalità semplificata di cui al par. 3.4, l'efficacia dell'autorizzazione in oggetto sarà limitata alla sola annualità 2026, escludendo il triennio richiesto dal Proponente, al fine di garantire la coerenza con il nuovo quadro normativo di tutela ambientale;

ATTESO che ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'immersione deliberata in mare sono stati acquisiti, ai sensi dell'art. 4 c. 4 del DM n. 173/2016:

- il parere favorevole con prescrizioni (acquisito al PG/2026/5646 del 13/01/2026) del Servizio Attività Faunistico-Venatorie e Pesca della Regione Emilia Romagna;
- il parere favorevole (acquisito al PG/2026/25519 del 10/02/2026) della Capitaneria di Porto di Ravenna, autorità marittima competente per le aree interessate;

DATO ATTO che risulta acquisita (rif. PG/2026/26698 del 11/02/2026) la relazione specialistica ARPAE APA EST inerente la valutazione della documentazione tecnica allegata all'istanza, con cui ARPAE Servizio Territoriale di Ravenna ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione alla movimentazione di sedimenti portuali in aree contigue (DM 173/2016 - Rif. Capitolo 3, Paragrafo 3.4, dell'Allegato tecnico), osservando che:

- risulta rispettato il criterio del limite volumetrico previsto (*"i quantitativi coinvolti siano inferiori a 10.000 m³"*). In termini di esecuzione degli interventi, è parere di ARPAE ST che l'autorizzazione debba essere vincolata al solo 2026 e non all'intero triennio proposto, dato che tale modalità semplificata prevista dal paragrafo 3.4 dell'Allegato Tecnico (vigente fino al 13/02/2026) non è più prevista nella nuova versione dell'Allegato Tecnico (pubblicato in GU il 30/01/2026);
- risulta rispettato il criterio di Tossicità "assente" per i sedimenti coinvolti (*"i sedimenti coinvolti presentino tossicità assente"*). Per le prove che richiedono l'elutriato si attesta, nei RdP, che nella preparazione degli elutriati per l'esecuzione dei saggi biologici è stato utilizzato il protocollo metodologico previsto dal Quaderno di Ricerca Marina 16/2021 (redatto da ISPRA). In merito alla qualità del dato, le analisi effettuate sono state eseguite da laboratorio accreditato da ente di controllo ACCREDIA;
- risulta rispettato il criterio di esclusione di impatti su biocenosi sensibili presenti in loco (*"siano esclusi impatti su biocenosi sensibili presenti in loco"*). Sulla base delle analisi effettuate è stato possibile escludere la presenza di biocenosi sensibili ai sotterramenti all'interno dell'area contigua all'interno delle quale saranno depositati i sedimenti;

e richiedendo al Proponente di comunicare ad Arpae SAC:

- in anticipo, l'effettiva data di inizio dei lavori;
- entro dieci giorni dal termine dei lavori, la quantità di sedimenti effettivamente movimentata;

VALUTATO che in termini di esecuzione degli interventi sia necessario vincolare l'autorizzazione al solo anno 2026 - e non all'intero triennio proposto (2026-2027-2028) - dato che la modalità semplificata prevista dal paragrafo 3.4 dell'Allegato Tecnico (vigente fino al 13/02/2026) non è più prevista nella nuova versione dell'Allegato Tecnico (pubblicato in GU il 30/01/2026, vigente a far data dal 14/02/2026);

DATO ATTO che - secondo quanto stabilito all'art. 8 "Autorizzazioni Ambientali" del "Tariffario delle prestazioni di Arpae Emilia Romagna" (approvato con DGR n. 926 del 05/06/2019) - per l'attività autorizzativa di cui al Capitolo tariffario 12.11.1 sarebbe previsto il pagamento di oneri istruttori, tuttavia - come disposto all'art. 15 "Agevolazioni per soggetti specifici" del medesimo Tariffario ai paragrafi "Ripristino ambientale di un bene comune" e "Autorizzazioni a favore di Enti Pubblici" - nel caso di specie tali oneri non sono dovuti in quanto l'attività è proposta dal Comune di Cervia (*che è un Ente pubblico territoriale dotato di personalità giuridica che - in qualità di ente delegato alla gestione delle funzioni amministrative sul demanio marittimo ai sensi della LR RER n. 9 del 31 maggio 2002 e smi - ha la responsabilità istituzionale di garantire la piena efficienza funzionale e la sicurezza della navigazione nel porto canale, assicurandone la costante accessibilità mediante gli interventi di manutenzione dei fondali e la necessaria movimentazione dei sedimenti portuali*) ed è finalizzata a garantire l'accesso in sicurezza al porto alle attività diportistiche, turistiche e di pesca;

DATO ATTO che, sulla base dell'istruttoria svolta e della documentazione agli atti, non sussistono motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione alla movimentazione di sedimenti portuali in aree contigue nel porto canale di Cervia, ai sensi del paragrafo 3.4. del capitolo 3 dell'Allegato tecnico al DM 173/2016 nella

versione vigente alla data di emissione della presente determina, in quanto tale modalità semplificata prevista al paragrafo 3.4 dell'Allegato Tecnico (vigente fino al 13/02/2026) non è prevista nella nuova versione dell'Allegato Tecnico (pubblicato in GU il 30/01/2026, che entra in vigore a partire dal 14/02/2026);

INFORMATO che:

- ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi, la responsabile del presente procedimento amministrativo è la Dott.ssa Silvia Boghi, in qualità di Collaboratore Tecnico professionale del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna;
- ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del SAC territorialmente competente;

ATTESO che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

VISTA la proposta del provvedimento resa da Silvia Boghi acquisita in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento,

DISPONE

1. DI AUTORIZZARE il Proponente Comune di Cervia - Settore Gestione del Territorio, ai sensi del DM 173/2016, ad effettuare la movimentazione di sedimenti portuali in aree contigue ai sensi del paragrafo 3.4. del capitolo 3 dell'Allegato tecnico al DM 173/2016 (nella versione vigente alla data di emissione della presente determina), nel porto canale di Cervia - comune di Cervia (RA), come da progetto depositato agli atti (rif. figura 2 sottostante):



Figura 2: Area di dragaggio, in rosso, e area di deposito, in blu. Nella foto satellitare sono state raffigurate anche le stazioni di campionamento.

2. DI STABILIRE che la realizzazione della movimentazione autorizzata dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni sottoindicate, costituenti parte integrante e sostanziale dell'atto:
 - Prescrizioni di carattere generale:
 - a) ***l'autorizzazione è valida esclusivamente per l'annualità 2026 e i lavori dovranno concludersi entro e non oltre il 31/12/2026;***

- b) *le operazioni di movimentazione dei sedimenti dovranno essere svolte al di fuori del periodo della Stagione Balneare 2026 (secondo le date stabilite dall'Ordinanza Balneare Regionale);*
 - c) *ogni variazione volumetrica eccedente i 9.900 m³ comporterà la decadenza immediata dell'atto;*
 - d) *le attività non dovranno intralciare il regolare svolgimento delle manovre portuali;*
 - e) *il Proponente dovrà concordare con la Capitaneria di Porto e l'Ufficio Locale Marittimo le modalità operative per garantire la sicurezza della navigazione;*
 - f) *al termine dei lavori, dovranno essere trasmesse ad Arpae e Capitaneria le batimetrie post-operam.*
- Prescrizioni del Servizio Attività Faunistico-Venatorie e Pesca della Regione Emilia Romagna:
 - a) *i lavori dovranno essere eseguiti in conformità con la documentazione allegata alla richiesta di parere in oggetto;*
 - b) *il Settore scrivente resta sollevato da qualsiasi responsabilità per eventuali danni o molestie conseguenti o derivanti dagli interventi in oggetto;*
 - c) *eventuali danni che potranno derivare alle persone, alle cose, alle proprietà pubbliche e private, in dipendenza dei lavori realizzati, non potranno in nessun modo essere addebitati allo scrivente;*
 - d) *nell'esecuzione degli interventi dovranno essere adottate tutte le misure e cautele per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, a persone e cose;*
 - e) *il presente parere è stato espresso sulla scorta degli atti ed elaborati presentati e pertanto qualunque difformità a quanto esposto e/o dichiarato negli elaborati ed atti presentati inficia il parere medesimo;*
 - Prescrizioni Arpae – Servizio Territoriale:
 - a) *comunicare in anticipo, l'effettiva data di inizio dei lavori;*
 - b) *comunicare entro dieci giorni dal termine dei lavori, la quantità di sedimenti effettivamente movimentata.*
3. DI DARE ATTO che per eventuali interventi negli anni 2027 e 2028 il Comune di Cervia dovrà presentare nuova istanza conformemente ai criteri tecnici introdotti dal DM 16/12/2025.
- Le date di avvio e di conclusione delle movimentazioni autorizzate con la presente determina dovranno essere preventivamente comunicate a cura del Proponente ad Arpae APA EST e AAC EST SAC di Ravenna (PEC: aora@cert.arpa.emr.it) ed alla Capitaneria di Porto di Ravenna - Guardia Costiera.**
4. DI RAPPRESENTARE, ai sensi dell'art. 7 c. 2 del DM n. 173/2016, che - qualora si verificano situazioni di emergenza nell'area di prelievo o di movimentazione, o fenomeni di inquinamento, che modifichino le caratteristiche dei materiali oggetto della presente autorizzazione - il Comandante della Capitaneria di Porto competente può procedere, con provvedimento motivato, all'immediata sospensione di tutte o di parte delle attività oggetto del presente atto, anche a tempo indeterminato, dandone immediata comunicazione a questa Agenzia ARPAE (ST e SAC Ravenna) per l'adozione dei provvedimenti conseguenti.
5. DI STABILIRE che in caso di inosservanza delle prescrizioni sopra riportate e comunque in tutti i casi in cui risulti obiettivamente non garantita la compatibilità delle operazioni di dragaggio ed immersione in mare con la tutela dell'ambiente marino e costiero, la presente autorizzazione può essere modificata, sospesa o revocata ai sensi dell'art. 7 del DM n. 173/2016, anche su segnalazione degli organi preposti alla vigilanza e al controllo.
6. DI DARE ATTO che il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui il Comune di Cervia - Settore Gestione del Territorio deve essere in possesso, anche se non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

7. DI TRASMETTERE, con successiva comunicazione, copia del presente provvedimento - oltre che al Proponente - ai soggetti di seguito riportati, anche ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo e monitoraggio per le rispettive competenze: alla Capitaneria di Porto di Ravenna - Guardia Costiera, all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile Servizio Area Romagna sede di Ravenna, al Servizio Territoriale Arpae di Ravenna, al Settore regionale Difesa del territorio - Area Difesa del suolo, della costa e bonifica, al Settore regionale Attività Faunistico - Venatorie e Pesca, al Dipartimento di Sanità pubblica dell'AUSL Romagna - Area di Ravenna ed al Comune di Cervia.
8. DI INFORMARE che avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale (ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104) avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato (ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199) entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

DICHIARA che:

- a fini di trasparenza il presente provvedimento viene pubblicato sul sito istituzionale di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), sottosezione 2.3 denominata "*Rischi corruttivi e trasparenza*", di ARPAE.

La Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna - Area Est
Dott.ssa Tamara Mordenti

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.